

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2305-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962
(V. Stampato n. 3795)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1962*

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale
tra l'Italia ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Per regolare il regime delle assicurazioni sociali fra l'Italia ed il Principato di Monaco, fu stipulata a Roma, l'11 ottobre 1961, una « Convenzione di sicurezza sociale ». La convenzione prevede per i lavoratori emigranti da uno dei due Paesi all'altro il beneficio delle prestazioni contemplato dalla legislazione del Paese di origine relativamente alle assicurazioni malattia, tubercolosi, maternità, invalidità, assegni familiari ed assegni funerari.

Per le pensioni di invalidità è prevista la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi. Parimenti per altri

benefici — quali, ad esempio, l'esercizio del controllo medico, o il beneficio delle prestazioni in natura per gli aventi diritto rimasti nel Paese di origine previste dalla legislazione di tale Paese — vengono apportati notevoli miglioramenti a favore degli emigrati italiani che lavorano nel Principato di Monaco, i quali vedono concretamente accresciuta la loro sicurezza sociale.

Per questi motivi unanimemente la 3^a Commissione raccomanda al Senato di approvare il disegno di legge di ratifica.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.